



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 109

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Barbisan, Cestari, Dolfin, Rigo, Bisaglia, Boron, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sandonà, Scatto, Zecchinato e Sponda \*

### **INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITA' FISICA, COGNITIVA O MENTALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANI GUIDA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2021.

---

\* Con nota del 22 novembre 2021, prot. 17927 il consigliere Barbisan ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 23 novembre 2021, prot. 18018 i consiglieri Cestari, Dolfin e Rigo hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 23 novembre 2021, prot. 18020 i consiglieri Bisaglia, Boron, Cavinato, Centenaro, Michieletto e Sandonà hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 29 novembre 2021, prot. 18283 i consiglieri Scatto e Zecchinato hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 22 dicembre 2021, prot. 19496 la consigliera Sponda ha sottoscritto la proposta di legge.

## **INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITA' FISICA, COGNITIVA O MENTALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANI GUIDA**

*Relazione:*

*La Regione del Veneto è da sempre attenta alle esigenze delle persone disabili che possono fruire di contributi economici e di sostegno rivolti ai disabili stessi e alle loro famiglie, possono avvalersi di una rete di servizi di tipo domiciliare e residenziale, di un articolato sistema per l'inserimento nel mondo della scuola e del lavoro, finalizzato a realizzare l'integrazione nella società delle persone con disabilità, migliorandone la qualità della vita, mantenendole il più a lungo possibile nel proprio contesto di vita.*

*In tale contesto si inserisce il presente progetto di legge che ha lo scopo di favorire una vita autonoma alle persone con disabilità fisica, cognitiva o mentale, mediante l'utilizzo dei cani guida.*

*Come noto, i cani che assistono persone con disabilità fisica, cognitiva o mentale sono cani preparati per aiutare queste persone a superare i limiti causati dalla propria disabilità e dalle barriere del loro ambiente.*

*In particolare la normativa nazionale, rappresentata dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37 "Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico", prevede che le persone prive di vista abbiano il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida sui mezzi di trasporto pubblico e che, sempre accompagnati da cane guida, possano accedere agli esercizi aperti al pubblico.*

*Nel dettaglio, il progetto di legge prevede che la Regione del Veneto sostenga studi, ricerche o progetti relativi all'addestramento o all'utilizzo dei cani guida per persone affette da disabilità fisica, cognitiva o mentale; promuova e valorizzi il ruolo delle associazioni che operano nell'ambito dell'addestramento e dell'assegnazione dei cani guida per persone affette da disabilità fisica, cognitiva o mentale, iscritte nel Registro regionale, così come previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"; favorisca, nel rispetto a quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37 "Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico", l'accesso dei cani guida su ogni mezzo di trasporto pubblico e in tutti i luoghi aperti al pubblico (articolo 1).*

*L'articolo 2 introduce la definizione di "cani guida" sulla base delle indicazioni già contenute nell'accordo siglato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015 e dal relativo allegato: linea guida nazionale "interventi assistiti con gli animali".*

*Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, il progetto di legge prevede che la Giunta regionale adotti i provvedimenti tesi a: sostenere programmi di ricerca o studi riguardanti lo sviluppo di modelli e di tecniche innovative nell'addestramento e utilizzo dei cani guida per persone affette da disabilità fisica, cognitiva o mentale; collaborare ed erogare contributi alle associazioni che operano nell'ambito dell'addestramento e dell'assegnazione dei cani guida per persone affette da disabilità fisica, cognitiva o mentale; favorire l'accesso dei cani guida, condotti dal disabile, in luoghi pubblici, strutture pubbliche, esercizi*

*pubblici, esercizi commerciali aperti al pubblico, presenti sul territorio regionale e su ogni mezzo di trasporto pubblico regionale e locale (articolo 3).*

*L'articolo 4 prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invii alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima, con particolare riferimento a entità delle risorse finanziarie erogate, suddivise per gli interventi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, dell'articolo 3; numero di cani addestrati; numero di cani assegnati a persone; numero di persone che hanno fatto richiesta di un cane guida.*

*L'articolo 5 contiene la norma finanziaria.*

## **INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITA' FISICA, COGNITIVA O MENTALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANI GUIDA**

### **Art. 1 – Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito del sistema regionale dei servizi sociali rivolti alle persone non autosufficienti, finalizzati a promuoverne l'autonomia e l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e nella società, interviene, con la presente legge per la tutela e il sostegno alle persone con disabilità fisica, cognitiva o mentale favorendo l'utilizzo dei cani guida.

2. A tal fine la Regione del Veneto:

- a) sostiene studi, ricerche o progetti relativi all'addestramento o all'utilizzo dei cani guida;
- b) promuove e valorizza il ruolo delle associazioni che operano nell'ambito dell'addestramento e dell'assegnazione dei cani guida, iscritte nel Registro regionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- c) favorisce, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37 "Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico", l'accesso dei cani guida su ogni mezzo di trasporto pubblico e in tutti i luoghi aperti al pubblico.

### **Art. 2 – Definizione.**

1. Ai fini della presente legge per cani guida s'intendono tutti i cani che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune delle funzioni e dei compiti che tali persone non possono eseguire in maniera autonoma.

### **Art. 3 – Iniziative.**

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale emana, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti tesi a disciplinare:

- a) il sostegno a programmi di ricerca o studi riguardanti lo sviluppo di modelli e di tecniche innovative nell'addestramento e utilizzo dei cani guida. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare ogni forma di accordo con enti pubblici e privati, istituti di ricerca specializzati o con altri soggetti che operano in tale ambito;
- b) l'istituzione di un albo regionale di soggetti autorizzati alla formazione e all'addestramento dei cani guida;
- c) i requisiti di iscrizione all'albo di cui alla lettera b);
- d) la collaborazione e l'erogazione di contributi alle associazioni che operano nell'ambito dell'addestramento e dell'assegnazione dei cani guida;
- e) l'accesso dei cani guida, condotti dal disabile, in luoghi pubblici, strutture pubbliche, esercizi pubblici, esercizi commerciali aperti al pubblico, presenti sul territorio regionale, nel proprio posto di lavoro e su ogni mezzo del trasporto pubblico regionale e locale, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa;

f) la disciplina sanzionatoria nei confronti di quei soggetti che impediscono od ostacolano, direttamente od indirettamente, l'accesso alle persone accompagnate dai cani guida, ai luoghi di cui alla lettera e);

2. Sui provvedimenti previsti al comma 1 esprime parere la competente Commissione consiliare, entro 30 giorni dal ricevimento, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo.

3. Con riferimento a quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità minime per l'addestramento dei cani guida, le modalità di assegnazione del cane, il percorso formativo del disabile, le forme di certificazione e di immediato riconoscimento dell'animale, nonché i relativi controlli.

#### **Art. 4 - Clausola valutativa.**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento a:

- a) entità delle risorse finanziarie erogate suddivise per gli interventi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, dell'articolo 3;
- b) numero di cani addestrati;
- c) numero di cani assegnati a persone;
- d) numero di persone che hanno fatto richiesta di un cane guida.

#### **Art. 5 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

## INDICE

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Definizione.....	3
Art. 3 – Iniziative.....	3
Art. 4 - Clausola valutativa.....	4
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4